

SENT. N° \_\_\_\_\_  
DEL 05.03.15  
RG 103/12  
IRON \_\_\_\_\_  
REP \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

in persona del giudice monocratico designato dott. ssa Daniela Caramico D'Auria  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 103 del ruolo generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2012 discussa e decisa con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione  
all'udienza del 5 marzo 2015

tra

elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_  
rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ in forza  
di procura a margine dell'atto di citazione \_\_\_\_\_  
attrice

e

\_\_\_\_\_ in Spoleto (PG)  
rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_  
in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta  
convenuta

**OGGETTO:** risarcimento danni

**CONCLUSIONI:** come in atti e verbali di causa

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato \_\_\_\_\_ conveniva davanti al Tribunale di  
Spoleto \_\_\_\_\_ per ivi sentirla condannare al  
risarcimento dei danni patrimoniali e non da essa subiti in occasione dell'incidente stradale  
avvenuto in data 13.07.2008.

A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva che, nel mentre conduceva l'autovettura  
targata \_\_\_\_\_ usciva di strada a causa della presenza di un istrice che improvvisamente

attraversava la carreggiata; che, a causa dell'urto, l'autovettura aveva riportato ingenti danni e l'attrice lesioni fisiche; che la responsabilità del sinistro era da attribuire alla

Con comparsa depositata in data 06.06.2012 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

La causa era istruita attraverso l'acquisizione dei documenti e l'escussione di un teste.

Con ordinanza depositata il 29.04.2014 il giudizio era rinviato per la discussione orale all'odierna udienza.

Dopo la discussione delle parti era pronunciata sentenza di cui veniva data lettura alle parti.

La domanda attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.

Va preliminarmente osservato che in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato da fauna selvatica va inquadrato nella previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2052 c.c. In capo all'attore grava, pertanto, l'onere probatorio di provare il comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. Cass. 9276/2014).

L'attrice nel caso in esame non ha provato che l'incidente oggetto di causa sia riconducibile all'attraversamento dell'istrice. Ed, invero, dal rapporto redatto dalla polizia municipale e confermato dal teste in udienza risulta che gli agenti sono stati contattati il giorno successivo all'incidente stradale, vale a dire il 14.07.2008 alle ore 12.45 e soltanto in quella data hanno effettuato il sopralluogo, trovando la carcassa dell'istrice sulla strada. Tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi di prova sulla dinamica del sinistro, non consente di ritenere provata la domanda attrice. A tale carenza probatoria deve aggiungersi l'ulteriore circostanza che l'attrice, subito dopo l'asserito incidente, non si è immediatamente fatta refertare, recandosi al pronto soccorso soltanto in data 20.07.2008

In conclusione, la domanda attorea deve essere respinta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti \_\_\_\_\_ disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:


rigetta la domanda;

condanna \_\_\_\_\_ a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.700,00 per competenze professionali oltre accessori come previsti per legge.

Spoleto, 5 marzo 2015

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Caramiso D'Auria



TRIBUNALE DI SPOLETO

Depositato in cancelleria oggi

2

5 MAR 2015 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Nicolina Orabona